

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2024, n. 0133/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e di cui all'articolo 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di Stabilità 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.

- Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 195/2019
- Art. 2 Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 195/2019
- Art. 3 Abrogazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 195/2019
- Art. 4 Entrata in vigore

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 195/2019)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 195/2019, dopo le parole <<(GUUE L 190 del 28 giugno 2014),>> sono aggiunte le parole <<ovvero come indicato nei successivi regolamenti dell'Unione europea di modifica o sostitutivi degli stessi,>>.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 195/2019)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 195/2019 è aggiunto il seguente:
<<3-bis. Il rinvio ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis" come richiamati nel comma 1, lettere a), b) e c) deve intendersi altresì riferito ai successivi regolamenti dell'Unione europea emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi.>>.

Art. 3

(Abrogazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 195/2019)

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 195/2019 è abrogato.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione